

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Servizi di manutenzione e sanificazione degli impianti insistenti presso gli uffici di Consip S.p.A.
CODICE IDENTIFICATIVO	ID SIGEF 2570
BENEFICIARIO	Consip S.p.A.
AVVISO DI PREINFORMAZIONE	No
TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA	Procedura negoziata senza bando, per l'affidamento di servizi complementari ex art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006, vigente <i>ratione temporis</i> all'Ordinativo di Fornitura n. 4103465 del 17/01/2018 (CIG n. 7354683C66).
IMPORTO MASSIMO STIMATO	L'importo stimato per l'acquisizione dei servizi oggetto della presente determina è così suddiviso: <ul style="list-style-type: none"> - per le attività programmate ordinarie, Euro 12.000,00 mensili, da erogare nei 22 mesi residui di contratto, per un importo massimo totale di Euro 264.000,00; - per le attività integrative straordinarie, Euro 25.000,00 ad intervento "una tantum", fino ad un importo massimo totale di Euro 100.000,00, da erogare nei 22 mesi residui di contratto; per un importo totale stimato pari ad € 364.000,00.
DURATA DEL CONTRATTO	Dalla data di stipula del contratto fino al 30/04/2024, durata coincidente con il termine di scadenza dell'Ordinativo di Fornitura n. 4103465
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	NA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	NA
SUDDIVISIONE IN LOTTI	NA
MOTIVAZIONI	Con Ordinativo di Fornitura n. 4103465 del 17/01/2018 (CIG n. 7354683C66), la Consip S.p.A. ha aderito alla Convenzione per l'affidamento del Servizio Integrato Energia edizione 3 – ID 1178 (cd. SIE3), per il Lotto 7, stipulata il 19/10/2017 con il RTI CPL Concordia Soc. Coop. – Consorzio Integra Soc. Coop.. L'importo dell'Ordinativo è pari ad Euro 1.400.511.98 (IVA esclusa), per la durata di 72 mesi.

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, con decorrenza da marzo 2020, Consip ha implementato la modalità del lavoro da remoto quale misura per contenere e contrastare la diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro e ne ha disposto la prosecuzione fintantoché l'evolversi della situazione epidemiologica e della campagna vaccinale non consentisse in tutto o in parte il ripristino del lavoro in presenza in condizioni compatibili con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori e con le disposizioni vigenti in materia di distanziamento interpersonale.

Con la cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale, Consip ha pianificato un graduale e parziale ripristino del lavoro in presenza nell'osservanza di tutte le misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19 previste nel Protocollo aziendale. Tuttavia la pandemia dovuta alla diffusione del virus ha imposto la necessità di adottare specifiche misure al fine di consentire la salubrità degli ambienti lavorativi e la permanenza del personale nei suddetti ambienti.

In particolare, il Rapporto dell'Istituto Sanitario di Sanità n. 11/2021 *"Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2"* (versione del 18 aprile 2019) ha fornito una serie di prescrizioni da adottare per mantenere un buon livello di qualità dell'aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19, fondamentale nella tutela della salute dei lavoratori. Nello specifico, si richiede per gli ambienti lavorativi *"una modifica della frequenza di pulizia dei filtri degli impianti e dei terminali, e degli interventi di sanificazione"*, nonché della *"periodicità della pulizia e manutenzione dei sistemi"* e si *"consiglia di programmare una pulizia periodica (anche in funzione del rischio che ogni datore di lavoro vuole assumersi) ... dei filtri dell'aria di ricircolo del fancoil ventilconvettore, per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione del materiale particellare sospeso grossolano"*.

L'adeguamento a tale Rapporto costituisce un obbligo per il Datore di lavoro connesso al rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che non può essere disatteso. Ciò implica la necessità, non prevista né prevedibile nel momento in cui Consip ha aderito alla Convenzione, di acquisire prestazioni, originariamente non incluse nel contratto. In particolare: occorre provvedere all'attività aggiuntiva di sanificazione dei Ventilconvettori e delle Unità autonome (Split) e relativi sub componenti nonché acquisire un incremento delle frequenze manutentive (passaggio alla cadenza mensile anziché bimestrale/semestrale/annuale) sia relativamente alle attività programmate che a quelle sostitutive; occorre provvedere all'attività aggiuntiva di sanificazione dei circuiti aeraulici e relativi sub componenti.

Seppure la necessità di modifica del contratto in essere è emersa nel 2021, sono applicabili al caso di specie le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e del correlato regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010). Ed infatti, con il Comunicato del 11 maggio 2016 *"Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016"*, il Presidente ANAC ha precisato che *"Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. ... Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: 1) ... **consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi;** ... Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice"*.

Nel caso specifico viene in rilievo la norma dell'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 (**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**) il quale dispone al comma 1 che: *"Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, **dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.**"*

Il comma 5 lett. a) del medesimo articolo, individua la possibilità di ricorrere ad una procedura negoziata senza bando, nel caso

	<p>di affidamento di servizi complementari, disponendo che: <i>“Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi complementari, <u>non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:</u></i></p> <p><i>a.1) tali lavori o servizi complementari <u>non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;</u></i></p> <p><i>a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale”.</i></p> <p>Nel caso di specie, le attività di sanificazione da svolgere sui Ventilconvettori, Unità autonome (Split) e relativi sub componenti, nonché sui circuiti aeraulici, sub componente canalizzazioni, nonché l’incremento di attività di manutenzione e sostituzione si configurano come servizi complementari, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non erano originariamente previste nel contratto, sono quindi prestazioni aggiuntive secondo quanto richiesto dall’art. 57 del Codice; - sono divenute necessarie all’esecuzione del servizio e non sono da questo separabili funzionalmente senza recare un grave inconveniente alla stazione appaltante nell’esecuzione dell’appalto e senza compromettere l’esecuzione del servizio integrato energia. L’affidamento invero di tali prestazioni a terzi comporterebbe l’intervento di un soggetto diverso su un componente impiantistico oggi gestito dall’attuale Fornitore il quale dalla data di presa in consegna degli impianti ha assunto, per gli Impianti Termici, la qualifica di Terzo Responsabile con il regime di responsabilità connesso a tale qualifica e rispetto al quale svolge già delle attività di manutenzione ordinaria, ai sensi di quanto previsto nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico. Tale affidamento inoltre potrebbe recare un grave inconveniente alla stazione appaltante ai fini della corretta esecuzione dell’appalto posto che potrebbe di fatto precludere al Fornitore di garantire gli SLA contrattuali in termini di parametri di erogazione del servizio (es. temperatura interna e umidità relativa) o di obiettivi di risparmio energetici da conseguire definiti nel contratto attuativo (es. maggiori consumi derivanti dalle predette attività); - tali prestazioni si sono rese necessarie per cause impreviste (la pandemia e la necessità per il datore di lavoro di seguire le indicazioni rese dalle autorità competenti). - l’importo stimato del presente affidamento rispetta il limite del 50% del valore dell’importo del contratto iniziale.
NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO	RTI CPL Concordia Soc. Coop. – Consorzio Integra Soc. Coop.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Si rimanda a quanto specificatamente dettagliato nella richiesta di Offerta e nel Capitolato Tecnico alla stessa allegata.
DEROGHE AL BANDO TIPO	NA

RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dott. Raoul Saba	
FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA	Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato)	Vale la data della firma digitale del documento